



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017 – ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA – ECCEDENZE ED ESUBERI.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di luglio alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco – Sindaco	X	
2	ALLIANO Giovanni – Assessore	X	
3	BOTTARO Luigi - Assessore	X	
	Totali	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Segretario comunale di seguito riportata;

Premesso che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 disciplina le modalità per l'organizzazione degli uffici dei servizi nonché la verifica della consistenza delle dotazioni organiche, ed in particolare l'art. 6:
 - *comma 1 prevede che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;*
 - *comma 3 prevede che per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;*
 - *comma 4 prevede che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;*
 - *comma 4 bis prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti (o responsabili di area) che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;*
 - *comma, ai sensi del quale l'Ente che non adempie all'obbligo programmazione del fabbisogno non può effettuare assunzioni, neppure quello appartenente alle categorie protette, o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*

Visto l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono procedere ad una ricognizione annuale delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria previste dall'articolo 6 comma 1 dello stesso decreto, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo e sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

Considerato che:

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

Dato atto che il Comune di Cassano Spinola, avendo una popolazione, registrata alla data del 31 dicembre 2013 (popolazione alla fine del penultimo anno, ai sensi dell'art. 156 del TUEL) superiore a 1.000 abitanti, è soggetto alle regole del patto di stabilità (art. 16, comma 31, del DL 138/2011, come convertito dalla legge 14 settembre 148/2011) e pertanto nella redazione degli strumenti pianificatori di spesa del 2014 e 2015,

l'Amministrazione si dovrà attenere al disposto dei seguenti commi, dell'art. 1 della L. 296/2006, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nel testo integrato dalla legge di conversione 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge n. 114/2014, che prevede i seguenti tetti di spesa e limiti di assunzioni a tempo indeterminato:

- co. 557: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

- co. 557-bis.: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

- co. 557-ter.: *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."*

- co. 557-quater: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Atteso che, per quanto attiene alla facoltà di assunzione a tempo indeterminato, per gli enti sottoposti al patto di stabilità dettato, l'art. 3, commi 5, 5-quater e 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 ha dettato le seguenti disposizioni:"

- co. 5: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.omissis...."*

- co., 5-quater: *"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015";*

- co. 6: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo".*

Preso atto della sopravvenuta Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) che prevede, l'obbligo di vincolare la capacità assunzionale per il riassorbimento del personale in soprannumero delle Province e degli Enti dell'area vasta, più precisamente:

- il co. 424, art. 1 della Legge, dispone: *"Le Regioni e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma, e precisamente, in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario della Provincia e degli enti di area vasta (Città metropolitane).*

- il sopra descritto vincolo si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto.

- le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio.

- le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto, inoltre, l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone quale tetto di spesa, per forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009

Visto il settimo periodo del comma 28, inserito dall'art.11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, il quale stabilisce che agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, non si applicano le limitazioni previste dal presente comma (ovvero assunzioni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009) ed il periodo successivo che dispone: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG in data 29.01.2015, della Corte dei Conti - Sezi. Autonomie Locali in merito all'esatta applicazione dell'art. comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Atteso che, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento..(D.L. n. 76/2008, art. 76 comma 7);

Dato atto che la consistenza della dotazione organica dell'ente:

- al 31.12.2013, risultava di n. 8 posti. ricoperti da personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, come determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 3.09.2014;

- al 31.12.2014 e per l'anno 2015, si registra la copertura di n. 7 posti, e n. 1 vacante, a seguito di decesso;

Accertato che il Comune di Cassano Spinola, sulla base della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria:

- ha osservato il rispetto dei vincoli del patto di stabilità per il 2014 come è in previsione per l'anno 2015;
- non è ente strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario cos' come definito ai sensi dagli artt. 242.243 del D.Lgs. n. 267/2000 (come da consuntivo 2014 approvato);;
- che la spesa di personale, in via previsionale, per il 2015, è pari a € 349.250,00= e quindi non viene rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006, riferito al valore medio del triennio 2011-2013 pari ad € 337.510,66, con un superamento di € 11.739,34=;
- il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è prevedibilmente del 20,45% ;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive 2013-2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D. Lgs. n. 198/2006, con deliberazione G.C. n. 42 del 25.09.2013;

Dato atto che, sulla base del quadro normativo sopra delineato non è consentita la copertura del posto resosi vacante e né procedere ad assunzioni mediante forme flessibili di lavoro, pur a fronte di effettive esigenze di implementazione della dotazione organica insufficiente a fronteggiare i sempre maggiori adempimenti e compiti istituzionali, in attesa del compimento del processo, in itinere, di associazionismo obbligatorio delle funzioni fondamentali, il cui termine è slittato al 31.12.2015;

Dato atto, pertanto, sulla base della ricognizione disposta dal Segretario comunale, sentiti i responsabili di area, in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non esistono situazioni di soprannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, bensì una situazione di sempre maggiore carenza di personale rispetto ai rilevanti e nuovi adempimenti che scaturiscono dalle frequenti innovazioni legislative;

Richiamato l'art. 19, co. 8 della L. 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa ;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore contabile;

Acquisiti gli allegati pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che nel corso dell'anno 2014, si è registrato una cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per decesso, di cui non è possibile, attualmente, programmare la relativa copertura per il superamento, per l'anno 2015, in via previsionale, del tetto di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006, come meglio specificato in narrativa e fintantoché non si addivene al compimento del processo di associazionismo obbligatorio dei piccoli Comuni, il cui termine è stato differito al 31.12.2015;

3. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017, da cui risulta:

- mancata previsione, per gli anni 2015 -2016- 2017, di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di mobilità, per le motivazioni di cui al sub punto 2);

- mancato ricorso al lavoro flessibile;

3. Di confermare la dotazione organica dell'Ente, così come risulta dall'allegato A) approvato con deliberazione G.C. n. 35 del 3.09.2014, la cui consistenza teorica complessiva, prevede, al 31.12.2014 e per il 2015, n. 8 posti, di cui n. 7 coperti e n. 1 vacante, e per il 2015,

4. Di dare atto che sulla base della ricognizione disposta, in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non esistono situazioni di soprannumero o che rilevinò comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, bensì una situazione di sempre maggiore carenza di personale rispetto ai rilevanti e nuovi adempimenti che scaturiscono dalle frequenti innovazioni legislative;

5. Di dare atto, altresì, che il presente programma è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione della situazione di spesa del personale, stante l'intento di quest'Amministrazione di adottare ogni misura utile affinché venga garantito il contenimento della stessa nei limiti di legge, come l'estensione della convenzione del servizio segreteria in corso di trattative oltre al compimento del processo di associazionismo obbligatorio delle funzioni previsto per i piccoli enti;;

6. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE						
Area Funzionale	Categ. D	Categ. C	Categ. B	Totale posti in organico	TP/PT	Totale posti coperti
Area Amministrativa		3		3	TP	2
Area Finanziaria	1			1	TP	1
Area Tecnica	1		3	4	TP	4
Totale	2	3	3	8		7

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

L'Assessore
F.to Giovanni Alliano

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 124 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15 LUGLIO 2015 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 15 LUGLIO 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 15 LUGLIO 2015

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì _____

Il Segretario Comunale